

CODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA
(Adozione tabella codici nazionali, Allegato 12 al DMEF 17 marzo 2008, integrata con i codici relativi alle condizioni di esenzione riconosciute con atti regionali)

CODICE NAZIONALE	SUB CODICE	DESCRIZIONE ESENZIONE NAZIONALE	TRANSCODIFICA REGIONALE (attualmente in uso, da sostituire)	DESCRIZIONE ESENZIONE REGIONALE	NOTE
E	01	Soggetti di età inferiore a 6 anni e di età superiore ai 65 anni purchè appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98(ex art.8 comma 16 L.537/1993 e succ.modifiche ed integrazioni)			
E	02	Disoccupati e i familiari a carico,con reddito familiare sia inferiore a 8.263,31 euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico : (ex art.8 comma 16 L.537/1993 e succ.modifiche ed integrazioni)			
E	03	Titolari di assegno (ex pensione sociale)- e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)			
E	04	Titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, ed i familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro , incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (ex art.8 comma 16 L.537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)			
ERT001		Cittadini in CIG e in mobilità - e loro familiari a carico- purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare* sia inferiore a 8.263,31 euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico .			Esenzione regionale introdotta con DGRT n.349/2009
0	da 01 a nn	Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti esenti ai sensi del DM 329/99 e successive modifiche ed integrazioni** (ultimo DM 21/5/2001 n. 296)	da 01 a 056		Vedi Nota 1
R	Aannn a Qannn	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del DM 18/05/2001 n. 279	R da Aannn a Qannn		Vedi Nota 2

	R99	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 co.2 del DM 18/5/2001 n. 279)			Vedi nota 3
G	01	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie da 1° a 5° e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co.1 lett. A DM 1/02/1991)	A01		
G	02	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie da 6° a 8° (ex art. 6 co.2 lett. A DM 1/02/1991)	B11		esenzione totale per i residenti toscani (DGRT 405/2005)
L	01	Grandi Invalidi del lavoro- dall' 80% a 100% (ex art. 6 co.1 lett. B DM 1/02/1991)	A11		
L	02	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art. 6 lett.co.1 LETT. B DM 1/02/1991)	A02		
L	03	Invalidi lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 dall'1% al 66% d'invalidità (ex art. 6 co2 lett.b del DM 1/02/1991)	B12		
L	04	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 co2 lett. c del DM 1/02/2001)	B13	infortunati affetti da malattie professionali	
			Certificazione INAIL	i soggetti infortunati sul lavoro in concomitanza al periodo di infortunio per le prestazioni correlate all'infortunio stesso (ex art. 6 co2 lett. c del DM 1/02/2001)	
S	01	Grandi invalidi servizio appartenenti alla 1°categoria - titolari di specifica pensione - (DM 1/6/1991)	A10		
S	02	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° ex art. 6 co.1 lett.C(DM 1/2/1991)	A03		
S	03	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°(ex art. 6 co.2 lett.D del DM 1/2/1991)	B14		Esenzione totale per residenti toscani (DGRT 405/2005)
S	04	Obiettori di coscienza in servizio civile(Legge 8 luglio 1998 n. 230			
SC		Soggetti in servizio civile - progetti finanziati con enti ed associazioni DLGS 77/2002, art. 5			Codice esenzione regionale da utilizzare per i giovani in servizio civile
C	01	Invalidi civili 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1 lett.d del DM 1 febbraio 1991)	A08	Invalidi civili 100%	

C	02	Invalidi civili 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1 lett.d del DM 1 febbraio 1991)	A08	> 65 anni con indennità di accompagnamento invalidi minori con indennità accompagnamento	
C	03	invalidi civili con riduzione capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6 co. 1 lett.d del DM 1 febbraio 1991)	A04		
C	04	invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza ex art. 1 L.289/90 (ex art. 5 co6 lett. c del DM 1/02/2001)	A05		
C	05	Ciechi assoluti o con residuo visivo non > 1/10 in entrambi gli occhi riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili	A08	privi della vista (D.M. 5.2.92)	
			A06	privi della vista con residuo vis. Non > 1/10 in entrambi gli occhi	
C	06	sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. F del DM 1/02/1991 - (ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)	A07		
C	07	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile , già riconosciuta ,ex DM 293/1989 e succ . Mod.			
F	F01	Soggetti detenuti e internati (ex art. 1 co.6 DLGS 22/06/1999 n.230) o agli arresti domiciliari			
N	N01	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. 210/92 danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati-(ex art. 1 co. 5 lett.d del DLGS 124/98)	B26		
V	01	Soggetti in possesso di esenzione in base alla L.302/90(ex art 5 c.6 delDlgs.124/98) - vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari.(art. 9 della L. 206/2004) Vittime del dovere e familiari superstiti(DPR n.243/2006)	B15	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari delle vittime. Con invalidità > 80% esenzione estesa ai farmaci in fascia C.(DGRT n. 405/2005)	Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari , si applica il disposto dell'art. 9 della L. 206/2004 come modificato dalla L. 244/2007(legge Finanziaria 2008).
V	02	Vittime del terrorismo e stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4 L.206/2004)			
M	00	esenzione per stato di gravidanza (ex D.M. 10.09.1998) - in epoca preconcezionale			

M	da 00 a 41 M +nn(sett.gravid.)	esenzione per stato di gravidanza (ex D.M. 10.09.1998) - in gravidanza ordinaria			Si conferma l'utilizzo del Libretto ricettario regionale per la gravidanza fisiologica attualmente in uso in Regione Toscana. Il medico inserisce il codice nazionale solo per le prescrizioni eseguite su ricettario del SSN.
	99				Vedi nota 4
	50	esenzione per stato di gravidanza (ex D.M. 10.09.1998) - in gravidanza a rischio			
	52	Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante			
D	01	prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalle Regioni (ex art. 1, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 124/1998)			
	02	prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85, comma 4, della L. 388/2000) - citologico			
	03	prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85, comma 4, della L. 388/2000) - mammografico			
	04	prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85, comma 4, della L. 388/2000) - colon-retto			
	05	prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85, comma 4, della L. 388/2000)			
	06	Prestazioni ex protocollo campagna monitoraggio condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia Herzegovina e Kosovo(DM 22.10.2002)			
T	01	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione(ex art .1 co. 5 lett. c del Dlgs 124/98)			Si utilizza il presente codice anche per gli accertamenti atti a monitorare la funzionalità dell'organo residuo del donatore

B	01	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 124/1998)			
P01	01	prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposta a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 124/1998)			
	02	prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge non poste a carico del datore di lavoro- attualmente eseguibili nei confronti degli apprendisti maggiorenni (ex art. 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 124/1998)			
	03	prestazioni correlate all'attività vaccinale obbligatoria o raccomandata profilassi antitubercolare ex DPR 7/11/2001 n.465			
I	01	prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione ed affidamento, allo svolgimento del servizio civile			
PML		Prestazioni medico legali ai navigatori in ambitoSASN			Vedi nota 5
X Extracomunitari	01	Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali per cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti(art.35 DLgs 286798)			Vedi nota 6
TDL	01	Terapia del dolore severo			Vedi nota 7
CRT04		Minori anni 18 non in possesso del provvedimento di riconoscimento dell'invalidità che necessitano di prestazioni di riabilitazione al fine di prevenire una invalidità permanente			Esenzione regionale. Adozione di nuovo codice regionale.
R01		Soggetti Stomizzati			Esenzione regionale.

Note alla tabella di codifica esenzioni come da Allegato 12 al DM 17 marzo 2008.

Nota (1)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice + sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (ONN - dove con N

rappresenta un numero). Per le "Affezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare"; 0B02 per le "Malattie cerebrovascolari"; 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici"; 0A31 per "Ipertensione arteriosa"; 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo

Nota (2)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (3)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (4)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.

In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.

Nota (5)

Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai navigatori marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medico-legale, sono:
visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o apolide;
visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;
visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;
visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^o e 2^o classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell'aviazione civile);
accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1^o grado;
accertamenti diagnostici richiesti dall'I.M.L. in sede di visita straordinaria;
visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all'I.P.Se.Ma.);
emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.

Nota (6)

Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa

Nota (7)

Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalle Regioni ai fini dell'esenzione sulla quota di **compartecipazione alla spesa**.